



Sentenza

n. 65 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130

c.g.c., nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30933 del registro di

Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

BIANCHI Dott. Michele Pierluigi, nato a Milano (MI) il 1.5.1970, C.F.:

BNCMHL70E01F205D e residente in Abbiategrasso (MI), rappresentato e

difeso dall'Avv. Luca Marco Todeschini ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Milano, via Hajech n. 2.

Vista la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto ai sensi dell'art.

130 c.g.c. nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata.

Visto il parere favorevole della Procura regionale.

Visto il decreto di questa Sezione n. 1 del 5.2.2026 con il quale è stata accolta

la suddetta istanza e fissata l'udienza camerale del 25.3.2026 ai fini della

definizione del giudizio.

Vista la documentazione contabile depositata dal convenuto.

Uditi nell'udienza camerale del 25.3.2026, con l'assistenza del Segretario

Salvatore Carvelli, il difensore del convenuto Avv. Luca Marco Todeschini e il
Pubblico Ministero Marcella Tomasi.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio il Dott. BIANCHI Michele Pierluigi,
medico di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta, al fine di sentirlo
condannare al pagamento della somma di euro 250.000 per il danno indiretto
cagionato all'ASST Ovest Milanese per non avere eseguito ogni
approfondimento diagnostico necessario a identificare la patologia acuta di
dissezione aortica che provocava il decesso di un paziente in data 3.10.2016
presso il medesimo Ospedale e il suddetto esborso da parte dell'ASST in via
transattiva agli eredi del deceduto.

Con la comparsa di costituzione ritualmente depositata in data 23.12.2025 il
convenuto, acquisito il previo e concorde parere del PM, ha chiesto di accedere
al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa
del giudizio mediante offerta di pagamento della somma di euro 90.000, pari al
36% dell'importo azionato in citazione.

Con decreto n. 1/2026 la Sezione ha accolto l'istanza nei termini proposti.

Nell'udienza camerale del 25.3.2026, le parti presenti hanno concordemente
chiesto di dichiarare estinto il processo stante l'avvenuto tempestivo pagamento
come in atti documentato. Il difensore di parte istante ha chiesto la
compensazione delle spese, mentre il rappresentante del Pubblico ministero ha
chiesto che il convenuto sia condannato alle spese del giudizio.

Considerato in

DIRITTO

	Quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio	
	con rito abbreviato nei confronti del convenuto, ai sensi dell'art. 130, commi 7	
	e 8 c.g.c.	
	Ai sensi della suddetta norma il Collegio deve provvedere anche sulle spese di	
	giudizio.	
	Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico del convenuto	
	risultato virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della	
	Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).	
	Dagli elementi probatori in atti, risulta infatti con sufficiente evidenza la	
	responsabilità per l'illecito ascritto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	definito il giudizio n. 30933 instaurato dalla Procura regionale nei confronti di	
	BIANCHI Michele Pierluigi, C.F.: BNCMHL70E01F205D, ai sensi dell'art.	
	130, comma 8 c.g.c.;	
	CONDANNA	
	il medesimo al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 90,47	
	(novanta/47).	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Walter Berruti)	(Antonio Marco Canu)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 13/04/2026	
	3	

[illegible][illegible][illegible]